



COMUNE DI BERNEZZO

Via Umberto I° 97

C.A.P. 12010

PROVINCIA DI CUNEO

Cod. Fisc. 00479150047

Tel. 0171.82044 (Centr.)

Tel. 0171.82024 (Uff. Tec.)

PROCEDURA TELEMATICA APERTA DI CUI ALL'ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 108 D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "INTERVENTO STRAORDINARIO SU EDIFICIO COMUNALE "SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO", DICHIARATO INAGIBILE, MEDIANTE DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA NUOVA COSTRUZIONE".

CUP: C93C23006100002

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
7. AVVALIMENTO	13
8. SUBAPPALTO.....	13
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. SOPRALLUOGO	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
16. OFFERTA TECNICA.....	26
17. OFFERTA ECONOMICA	27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	31
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	32
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	32

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	33
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	34
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	35
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	35
27. ACCESSO AGLI ATTI	36
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

PROCEDURA TELEMATICA APERTA DI CUI ALL'ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 108 D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "INTERVENTO STRAORDINARIO SU EDIFICIO COMUNALE "SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO", DICHIARATO INAGIBILE, MEDIANTE DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA NUOVA COSTRUZIONE".

CUP: C93C23006100002

DISCIPLINARE

PREMESSE

Con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 915 del 25/11/2025, l'Amministrazione del Comune di Bernezzo ha disposto di affidare l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per "INTERVENTO STRAORDINARIO SU EDIFICIO COMUNALE "SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO", DICHIARATO INAGIBILE, MEDIANTE DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA NUOVA COSTRUZIONE".

L'intervento intende contribuire ad un miglioramento della qualità della vita scolastica e dei processi di apprendimento attraverso l'adozione di nuove configurazioni spaziali per gli ambienti ad uso scolastico.

Le soluzioni progettuali fanno principalmente riferimento agli orientamenti espressi dalle Linee Guida per l'edilizia scolastica di cui al Decreto Interministeriale pubblicate dal MIUR il 11.04.2013.

Il fabbricato scolastico è situato nel comune di Bernezzo (CN) nel lotto compreso tra via Scarasot e piazza della Solidarietà.

Il progetto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022 n. 256, pubblicato in G.U. n. 183 del 06.08.2022 e ss. mm. e ii. (Decreto correttivo 05.08.2024) emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM vigenti: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>.

Il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 nel rispetto delle competenze attribuite al RUP Ing. Franco CONTE dalle norme vigenti, in data 20/11/2025 Prot. n. 00009103

Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della giunta comunale n. 89 del 25/11/2025

Con determina del Responsabile della Stazione Appaltante di Caraglio n. 781/291 del 26/11/2025 è stata indetta la procedura di gara.

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica Sintel accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it, individuando la procedura in oggetto.

L'affidamento avviene mediante procedura telematica aperta ai sensi dell'articolo 71, D.Lgs. n. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista in **9 mesi** dalla pubblicazione del bando di gara.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è: Comune di Bernezzo (CN) – Codice NUTS: ITC16

CIG: B94173EA69

CUI: L00479150047202400002

CUP: C93C23006100002

Stazione Appaltante

COMUNE DI CARAGLIO

Piazza Giolitti n. 5, Caraglio (CN)

Tel. 0171/617722-713-725

PEC: protocollo.caraglio@legalmail.it

Sito istituzionale: <https://www.comune.caraglio.cn.it/Bandigare>

Amministrazione aggiudicatrice

COMUNE DI BERNEZZO

Via Umberto I° n. 97 - 12010 Bernezzo (CN)

PEC: bernezzo@cert.legalmail.it

Sito istituzionale: <https://www.comune.bernezzo.cn.it/Bandigare>

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**RUP per la Stazione Appaltante**

Arch. Graziano VIALE

Piazza Giolitti n. 5, Caraglio (CN)

Telefono: 0171/617722-713-725

E-Mail: lavoripubblici@comune.caraglio.cn.it

PEC: protocollo.caraglio@legalmail.it

RUP per l'Amministrazione aggiudicatrice

Ing. Franco CONTE

Via Umberto I° n. 97 - 12010 Bernezzo (CN)

Telefono: 0171/82044 int 7

E-Mail: edilizia.pubblica@comune.bernezzo.cn.it

PEC: bernezzo@cert.legalmail.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA**1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 e Regolamento UE n. 1183/2024 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 aggiornato alla L. 29 aprile 2024, n. 56, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel" (Guide e manuali dal seguente link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>) facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel" (Guide e manuali dal seguente link : <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>).

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

Innanzitutto bisogna autenticarsi attraverso uno dei sistemi di autenticazione proposti nel documento denominato "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel" (Guide e manuali dal seguente link : <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>).

Successivamente, per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale di ARCA S.p.A., nell'apposita sezione "Registrazione".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Allegato 1 Criteri di valutazione;
- c) Progetto esecutivo e Capitolato speciale d'appalto;
- d) Schema di contratto;
- e) Domanda di partecipazione;
- f) DGUE (.xml e .pdf)
- g) Guide e manuali dal seguente link:

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>;

h) Il patto di integrità / protocollo di legalità del Comune di Bernezzo e del Comune di Caraglio pubblicato al seguente link https://www.comune.bernezzo.cn.it/portals/1258/SiscomArchivio/8/PIAO%202025_2027.pdf

<https://www.comune.caraglio.cn.it/Menu?IDDettaglio=174129>

i) Modello per la presentazione dell'offerta tecnica criteri tabellari (on/off);

l) Modello per la presentazione dell'offerta tecnica descrittiva;

m) Modello per la presentazione dell'offerta economica;

La documentazione di gara viene resa disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: <https://www.comune.caraglio.cn.it/Bandigare> e sul sito www.ariaspa.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel e sul sito internet innanzi indicato. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni della procedura" presente sulla Piattaforma Sintel. I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti non risulta tecnicamente possibile in quanto sussiste una stretta interrelazione tecnica, oltre che organizzativa e logistica, fra le prestazioni di realizzazione dei lavori. Dunque, la suddivisione in lotti risulta tecnicamente non applicabile oltre che economicamente non conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce, tra l'altro, il conseguimento di migliori condizioni economiche.

Tabella 1

n.	Descrizione lavori	CPV	P (Principale) S (Secondaria)	Importo (Euro)
----	--------------------	-----	----------------------------------	----------------

1	Lavori di demolizione e successiva nuova costruzione scuola primaria nel Comune di Bernezzo.	45000000-7	P	2.755.428,72
A) Importo a base di gara				2.755.428,72
B) Costi per la sicurezza				162.122,33
A)+B) Importo complessivo				2.917.551,05

L'appalto comprende lavorazioni come indicate nel Progetto Esecutivo, nella parte impiantistica, di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37. Per tali lavorazioni è richiesta, in fase di esecuzione, l'abilitazione di cui al D.M. 37/2008.

L'importo a base di gara è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato:

- per un importo pari ad € 3.199.868,37 da fondi della Regione Piemonte in base all'atto DD780/A1511C/2023 del 27/12/2023 relativa al bando per "Interventi straordinari di edilizia scolastica – annualità 2023";
- per un importo pari ad € 503.831,63 attraverso il conto termico per la trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" (intervento 1.E – art. 4, comma 1 lettera e).

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad **€ 960.223,03** come da Capitolato speciale.

Ai sensi dell'articolo 41 del Codice i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. **Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo, comprensivo dei costi della manodopera, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.**

Il contratto collettivo applicato è **C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle aziende (industriali, PMI, artigiane) e cooperative del settore dell'edilizia e affini.**

N.B. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante inserisce nella busta amministrativa la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

Ai sensi dell'articolo 3, dell'allegato 1.01 al Codice:

- ai fini della dichiarazione di equivalenza delle tutele, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione Appaltante, attinenti al medesimo sotto-settore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

- per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella 2

LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO	%	PREVALENTE / SCORPORABILE	SUBAPPALTO
OG 1	III-bis	1.594.982,87	54,669	PREVALENTE	SI < 50 %

OG 11	II	598.944,88	20,529	SCORPORABILE	SI
OS 18A	I	251.948,79	8,636	SCORPORABILE	SI
OS 6	I	306.514,25	10,506	SCORPORABILE	SI
OS 23	I	165.160,26	5,661	SCORPORABILE	SI
TOTALE	€ 2.917.551,05				

Si conferma che è possibile subappaltare interamente le singole categorie di lavori scorporabili. L'operatore economico è tenuto a precisare nella documentazione di gara se si tratta di subappalto c.d. "necessario" (o "qualificante") e, pertanto, che intende subappaltare l'intero importo riferito alla categoria scorporabile".

Si precisa che la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (art. 2, Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023).

Inoltre i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 30, Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023).

In caso di subappalto "necessario" (o "qualificante") delle categorie scorporabili, i subappaltatori dovranno possedere attestazione SOA della classifica adeguata, come richiesto dalla lex specialis di gara ai fini della qualificazione.

3.1. DURATA

Il termine per ultimare i lavori compresi nell'appalto è complessivamente di **912 giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori.

3.2. REVISIONE PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice per il calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT: con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante utilizza:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 al D. Lgs. n. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

L'Ente aggiudicatore si riserva la possibilità di apportare modifiche e varianti al contratto di appalto in corso di esecuzione, esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 120 del Decreto Legislativo 36/2023. Tali modifiche devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto (RUP). Le variazioni in aumento o in diminuzione delle opere, fermo restando che non dovranno alterare la natura generale del contratto, verranno appaltate applicando lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara.

3.4. PREMI DI ACCELERAZIONE

La Stazione Appaltante, ai sensi del comma 2 dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023, prevede che se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, come indicato nel Capitolato speciale. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La Stazione Appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

Ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 67 del D. Lgs. n. 36/2023, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e,

nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, ai sensi del comma 5 dell'art. 67 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo costituito o costituendo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), il quale, prima della presentazione dell'offerta, abbia conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti ai sensi del secondo comma, lettera e) dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

***N.B.** In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla Stazione Appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.*

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente

con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla Stazione Appaltante, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato II.3 del D. Lgs. n. 36/2023.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA E TECNICA – PROFESSIONALE

b) L'attestazione di qualificazione (SOA) in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione dell'appalto.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso, relativamente alle lavorazioni di cui al presente Disciplinare, di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'articolo 100 del Codice ed allegato II.12, la qualificazione nella categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità.

Le imprese appartenenti ad altri Paesi UE non in possesso di attestazione SOA, possono partecipare documentando, in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi, il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ottenimento dell'attestazione.

c) possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una **certificazione secondo la norma ISO14001** o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione), **a pena di esclusione**.

6.3. INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI SINGOLI E ASSOCIATI

Il concorrente singolo può partecipare qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro

decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 8 presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali di cui al paragrafo 9, oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce a sistema:

- le dichiarazioni dell'ausiliario, il DGUE dell'ausiliario di quest'ultima, allegandoli alla documentazione amministrativa da inserire nella busta amministrativa, come da indicazioni contenute nella tabella di cui al successivo paragrafo 15.1, sia che si tratti di avvalimento tecnico-operativo che premiale;
- il Contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegandolo:
 - **alla documentazione amministrativa inserita nella busta amministrativa**, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione (avvalimento tecnico-operativo);

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del Contratto di avvalimento a condizione che il Contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è **causa di esclusione** dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del Contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 8 (otto) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del D. Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Quanto innanzi in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di **ulteriore subappalto** (c.d. "a cascata") si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al **30 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al **30 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, al momento della presentazione dell'offerta, sono tenuti a produrre copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; tale condizione è assolta allegando apposita relazione nello spazio previsto sulla piattaforma. In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se

tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'Art. 27 del D.lgs. 81/2008, così come sostituito dall'Art. 29 comma 19 lettera a) del D.L. 19/2024 “Decreto PNRR 4”, convertito con L. 56/2024, e del D.M. 132/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, sarà richiesto, per operare nei cantieri temporanei e mobili, di essere in possesso della **“Patente a crediti”** per la sicurezza sui cantieri. Con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite patente a crediti di cui all'articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008, l'operatore economico aggiudicatario dovrà esibire, al momento della stipula del contratto ovvero della consegna anticipata dei lavori, di essere in possesso della patente a crediti, dotata di almeno 15 punti.

Il medesimo requisito dovrà altresì essere posseduto da tutti gli operatori economici che opereranno nei cantieri:

- dai subappaltatori, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto;
- dalle consorziate indicate come esecutrici, al momento dell'avvio dei lavori ad esse spettanti.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al **1%** del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Tale garanzia provvisoria è richiesta in quanto trattasi di intervento finanziato che presenta tempistiche ben definite e il cui mancato rispetto comporta la perdita del finanziamento stesso: pertanto l'Amministrazione aggiudicatrice necessita di acquisire garanzie sulla serietà dell'offerta.

La garanzia provvisoria è costituita in favore della **Stazione Appaltante: soggetto garantito COMUNE DI CARAGLIO**, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto **IBAN IT 39 N 03599 01800 000000158601**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del **soggetto garantito (Stazione Appaltante)**;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato previa richiesta da inviare al Responsabile Unico del Progetto (RUP) nella sezione "Comunicazioni Procedura" della Piattaforma Sintel.

Tenuto conto della riduzione dei tempi di pubblicazione dovuta all'urgenza nella conclusione della procedura di affidamento e della concomitante presenza di alcuni giorni di festività, **la richiesta di sopralluogo** dovrà prevenire alla stazione appaltante **entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 10/12/2025** e dovrà riportare:

- nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo
- **indirizzo mail e numero di telefono cellulare** per comunicare data ed ora dell'appuntamento per il sopralluogo

Le richieste che dovessero pervenire prive delle informazioni sopra indicate non potranno essere soddisfatte.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento fornito dalla Stazione Appaltante a conferma dell'avvenuto sopralluogo e della relativa dichiarazione attestante tale operazione da includere successivamente nella documentazione di offerta.

Ogni soggetto potrà eseguire un solo sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo operatore economico concorrente.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo complessivo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 o successiva pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla Piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto,

così come disciplinato dai Manuali pubblicati sul sito di ARIA S.p.A. nella sezione Guide e manuali (regione.lombardia.it), dedicata agli Operatori Economici.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Tenuto conto della sussistenza di ragioni di urgenza, dato che trattasi di intervento finanziato che presenta tempistiche ben definite e il cui mancato rispetto comporta la perdita del finanziamento stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 15/12/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1. I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari ad accedere al Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista dal portale Sintel per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file in formato PDF. Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z (ovvero equivalenti software di compressione dati).

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Per la corretta modalità di presentazione dell'offerta è onere del concorrente consultare le "Modalità tecniche di utilizzo" della Piattaforma.

In ogni caso, è richiesto:

- la previa registrazione preliminare alla Piattaforma digitale;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, e un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l'offerta.

In particolare, il concorrente dovrà inviare l'offerta così composta, attraverso il percorso guidato "*Invia offerta*":

A – la Documentazione amministrativa;

B – l'Offerta tecnica;

C – l'Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Si precisa che per i concorrenti che partecipano in forma aggregata, prima di avviare il percorso guidato "Invia offerta", è necessario utilizzare l'apposita funzionalità "Partecipazione in forma aggregata", disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all'invio, selezionando la forma di partecipazione.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

Tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, munito di idonei e dimostrati poteri.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 7) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 8) Contributo ANAC in sede di gara, F24/Marca da bollo 16,00 Euro ed altra documentazione richiesta mediante il Portale SINTEL in sede di gara.
- 9) Attestazione di avvenuto sopralluogo.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato è compilata online sulla Piattaforma, accedendo al primo step del percorso guidato "*Invia offerta*", con riferimento alla Documentazione amministrativa.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla Commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, in particolare:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- **[operatori economici con numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50]** di impegnarsi entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **[operatori economici con numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50]** di impegnarsi entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
- **[operatori economici con numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50]** che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice e di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di % **[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla Stazione Appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga]** e a quella femminile una quota di % **[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla Stazione Appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga]** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla Stazione Appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022 n. 256, pubblicato in G.U. n. 183 del 06.08.2022 e ss. mm. e ii. (Decreto correttivo 05.08.2024) emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Bernezzo e del Comune di Caraglio reperibile al seguente link
<https://www.comune.bernezzo.cn.it/portals/1258/SiscomArchivio/8/CODICE%20DI%20COMPOR TAMENTO%202023.pdf>
<https://www.comune.caraglio.cn.it/Documenti?id=1312546>
- e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità del Comune di Bernezzo e del Comune di Caraglio accessibile al seguente link
https://www.comune.bernezzo.cn.it/portals/1258/SiscomArchivio/8/PIAO%202025_2027.pdf
<https://www.comune.caraglio.cn.it/Menu?IDDettaglio=174129>
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3

del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- in caso di aggiudicazione, di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, pena esclusione:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. **Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24**, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, documentazione idonea a dimostrare in concreto e con adeguato supporto documentale che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma accedendo allo step 2 "Offerta tecnica" del percorso guidato "Invia Offerta".

Il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà allegare la propria offerta tecnica, secondo le modalità di seguito specificate, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A – Relazione tecnica descrittiva e Relazione tecnica per i criteri tabellari (on/off);

La Busta Tecnica dovrà contenere, pena l'esclusione la **Relazione tecnica descrittiva** elaborata attraverso l'esplicitazione dei capitoli e sotto-capitoli corrispondenti ai Criteri di valutazione **qualitativa** delle offerte tecniche di cui all'**Allegato 1** al presente Disciplinare, descrivendo come la proposta risponda alle richieste della Stazione Appaltante. La Relazione dovrà essere articolata in singoli capitoli e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato.

In particolare, la Relazione tecnica per ogni criterio dovrà essere redatta in forma descrittiva, non superiore alle 4 pagine (solo fronte, no retro), formato A4 (o in alternativa 2 pagine formato A3), carattere Arial, dimensione 10, margini 2 cm su ognuno dei quattro lati del foglio.

Dal conteggio del numero di facciate indicato sono escluse le eventuali schede tecniche dei prodotti proposti e simile documentazione di certificati, elaborati grafici, attestazioni, curriculum vitae, ecc., che dovranno essere allegati in calce alle relazioni stesse.

La Busta Tecnica dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, la **Relazione tecnica per i criteri tabellari (on/off)** predisposta utilizzando il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente Disciplinare; **l'operatore economico, relativamente ai criteri tabellari (on/off), allega altresì la**

documentazione necessaria per la verifica per attribuzione punteggio riferita ai sub-criteri migliorativi CAM (richiesta espressamente esplicitata nella tabella).

A pena di esclusione, entrambe le Relazioni tecniche devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di RTI e Consorzi costituenti, la firma deve essere apposta dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento o consorzio. In caso di RTI già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario. In caso di Consorzio, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio medesimo. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

B – (eventuale) in caso di avvalimento, contratto di avvalimento;

C – (eventuale) Dichiarazione di equivalenze delle tutele e documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL in caso di adozione di un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante;

D – (eventuale) Dichiarazione sugli eventuali segreti tecnici – commerciali e copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Nella comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 1, articolo 36 del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del D. Lgs. n. 36/2023, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, accedendo allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta" all'interno della Piattaforma Sintel e presentando una Offerta economica così composta:

a) indicare a Sistema, nell'apposito campo "Offerta economica" il **ribasso percentuale offerto**, al netto di Iva, **nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze**, con **due cifre decimali** e con modalità solo in cifre. Non saranno prese in considerazione - e saranno pertanto escluse - offerte di importo superiore al valore massimo stimato dell'appalto. Nel caso in cui fosse espresso un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

b) indicare a Sistema, nell'apposito campo "**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**", gli oneri aziendali (in Euro) concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) indicare a Sistema, nell'apposito campo "**di cui costi del personale**", i propri costi della manodopera (in Euro);

d) inserire a Sistema, nell'apposito campo "**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**", il valore indicato nel presente Disciplinare, in quanto i costi dell'interferenza non soggetti a ribasso dovranno essere

inseriti all'interno dell'allegato "Dichiarazione offerta economica" e non concorrono nel prezzo complessivo dell'offerta economica di cui alla lettera a) che precede;

e) allegare a Sistema il "Modello di offerta economica", conforme al modello allegato al presente Disciplinare con indicazione, a pena di esclusione, dei **costi della manodopera** e degli **oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, firmato digitalmente dal legale rappresentate del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "procura" della Documentazione amministrativa).

All'interno del Modello di offerta economica sarà possibile inserire le motivazioni relative ad una più efficiente organizzazione aziendale che giustificano un ribasso applicato anche ai costi della manodopera. In mancanza si procederà comunque ai sensi dell'art. 110 del Codice.

In caso di RTI o Consorzio non ancora costituito, detta offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi. In caso di RTI già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario. In caso di Consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del Consorzio medesimo.

N.B. In caso di discordanza tra il ribasso inserito in Piattaforma e quello allegato nei documenti, prevarrà il primo.

Terminata la compilazione dell'offerta economica, al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", verrà generato un Documento d'offerta in formato .pdf, riepilogativo dell'intera offerta, che dovrà essere scaricato dall'offerente sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto appositamente delegato, senza modificarlo o rinominarlo, e, infine, ri-allegato in Piattaforma nell'apposito campo. In caso di RTI o Consorzio non ancora costituito, detta intera offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi. In caso di RTI già costituito, l'intera offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario. In caso di Consorzio, l'intera offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del Consorzio medesimo.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. L'offerta avrà validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione; su richiesta della Stazione Appaltante la validità dell'offerta potrà essere prorogata di ulteriori 180 giorni.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'**Allegato 1** al presente Disciplinare con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D**, ove presente, vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q**, ove presente, vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla **lettera T**, ove presente, vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Soglia di sbarramento

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40 punti** per l'offerta tecnica.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della I^a riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario, per ogni sub-criterio di valutazione del prodotto offerto (vedasi prospetto sotto riportato); la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Si considereranno due cifre decimali con arrotondamento, in eccesso o in difetto, al valore più prossimo.

0,00	Nulla
0,10	Minima
0,20	Limitata
0,30	Evolutiva
0,40	Significativa
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima

Dopo l'attribuzione del coefficiente ad ogni criterio/subcriterio di valutazione da parte dei Commissari per ciascuna offerta, la Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti in relazione a ciascun criterio/subcriterio, per ogni concorrente, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare. Si considereranno due cifre decimali con arrotondamento, in eccesso o in difetto, al valore più prossimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare, con l’applicazione della seguente formula:

$$Ci = Va/Vmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Vmax = valore dell’offerta più conveniente

Va = valore offerto dal concorrente i-esimo

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio massimo previsto si procederà alla cd. riparametrazione dei punteggi, assegnando il punteggio tecnico massimo previsto all’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto, derivante dalla somma dei punteggi dei singoli sub-criteri e, a tutte le altre offerte, un punteggio proporzionale decrescente. La riparametrazione sarà effettuata utilizzando la seguente formula:

$$Pr = \frac{P}{Pmax} Po$$

con arrotondamento del risultato alle prime due cifre decimali, dove:

Pr = punteggio riparametrato dell’offerta tecnica

P = punteggio dell’offerta tecnica in esame

Pmax = punteggio tecnico più elevato

Po = punteggio massimo complessivo previsto per gli elementi di valutazione di tipo tecnico.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento al Criterio di valutazione dell’Offerta economica, il punteggio economico è calcolato tramite la seguente formula:

$$Ci \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = X * Ai / Asoglia;$$

$$Ci \text{ (per } Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = 0,90

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

$$Pi = Cni \times Pn$$

dove

Pi = punteggio concorrente *i*;

Cni = coefficiente criterio di valutazione *n*. del concorrente *i*;

Pn = peso criterio *n*. di valutazione previsto dal disciplinare;

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio “tabellare”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto. I punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente vengono sommati a quelli qualitativi e quantitativi.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica.

18.5 RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI

La **I^a riparametrazione** si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente mediante utilizzo delle formule di cui al presente Disciplinare.

La Commissione giudicatrice procederà alla apertura dell'offerta economica di tutti i concorrenti che hanno ottenuto un punteggio complessivo dell'offerta tecnica almeno pari a **40 punti antecedentemente alla I^a riparametrazione dei punteggi tecnici**.

La Commissione individua gli operatori economici che non hanno superato la **soglia di sbarramento (40 punti)** e li comunica al RUP ai fini dell'adozione del provvedimento di esclusione.

Successivamente, ai fini del calcolo del punteggio finale, la somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti per l'offerta tecnica sarà soggetta alla **II^a riparametrazione**, attribuendo il punteggio massimo di **90 punti** all'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto e ragguagliando i punteggi delle altre offerte in proporzione mediante utilizzo delle formule di cui al punto precedente.

Sulla base del risultato, la Commissione stilerà la graduatoria sommando il punteggio conseguito dal singolo concorrente per l'offerta tecnica, al punteggio conseguito per l'offerta economica.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di **3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione

delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale, eventualmente, dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **16/12/2025, alle ore 10,00**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.
- della documentazione amministrativa;

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale

La Stazione Appaltante intende ricorrere all'inversione procedimentale e pertanto si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della Commissione giudicatrice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella prima seduta pubblica di cui al precedente punto 20 si insedierà la Commissione giudicatrice che procederà ad accertare le buste telematiche degli offerenti pervenute nei termini e modi indicati dalla lex specialis di gara. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara.

Indi la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alla apertura delle offerte tecniche e a visionare/accertare la completezza formale di tali offerte presentate rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara.

Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare e relativi allegati.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha

presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai fini del procedimento di verifica di anomalia dell'offerta si considera il punteggio tecnico ottenuto dalle offerte antecedentemente alla I^a riparametrazione dei punteggi tecnici.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della Commissione giudicatrice o di una struttura *ad hoc* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 99, **in caso di malfunzionamento**, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 99 del Codice. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene **entro 30 (trenta) giorni** dall'aggiudicazione e non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18 commi 3 e 4 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto

notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione della prestazione in via d'urgenza anche in pendenza della formale stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla vigente normativa.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'articolo 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Bernezzo e del Comune di Caraglio. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante al link

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 e ss. del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, www.giustizia-amministrativa.it, nei termini e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 D.L. n. 196/2003 e Reg. 679/2016 (GDPR) e ss.mm.ii.:

- a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
 - b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
 - c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara in oggetto;
 - d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
 - e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'articolo 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato:
 - 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
 - 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- Titolare del trattamento dei dati in fase di gara è la Stazione Appaltante di cui al presente Disciplinare.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Il presente documento è sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio)